



...ancora sulla detenzione della CO₂ in cantina

Con soddisfazione torniamo sull'argomento che avevamo lasciato in sospenso circa un anno fa quando, ad esito del convegno OICCE, si era analizzata la normativa in materia, sia con riferimento alla detenzione ed utilizzo in cantine che producono frizzanti e spumanti, che all'utilizzo in vinificazione per i vini atti a divenire v.q.p.r.d., ed infine, alla detenzione in cantine che producono VQPRD.

Come ormai noto, il parere emesso dalla Direzione Generale del Ministero in data 16.10.1993, oltre ad affermare il divieto di aggiunta di CO₂ esogena nei VQPRD implicitamente ribadiva il divieto di detenzione in cantina ai sensi dell'art. 9 del DPR162/65

Su incarico di aziende del settore, in data 6.2.2003 si è formulata una richiesta di parere concernente specificatamente il quesito relativo alla "detenzione ed utilizzo dell'anidride carbonica nella vinificazione di uve destinate a produrre VQPRD".

Enunciati tutti i riferimenti normativi ed il conflitto emergente tra la norma nazionale richiamata dalla precitata nota ministeriale ed il regolamento CEE 1493/99, si sollecitava una pronuncia in relazione al quesito posto.

La richiesta veniva inoltrata al Ministero e più specificamente al Dipartimento delle Politiche di Mercato - Direzione Generale Politiche Agroalimentari.

Detta Direzione richiedeva in un primo tempo parere all'Ispettorato centrale repressione frodi il quale si limitava a richiamare la precedente comunicazione ove si specifica che l'utilizzo di CO₂ esogena non solo non è stato consentito ma è stato espressamente vietato dalla L. 164/92.

Si replicava a detto assunto richiamando le argomentazioni già poste a fondamento del quesito e, successivamente, la Direzione Generale per le Politiche Agroalimentari - Dipartimento Politiche di Mercato, comunicava allo scrivente

te - e per conoscenza alla Direzione Generale per la qualità dei prodotti alimentari ed all'Ispettorato centrale repressione frodi - il richiesto parere del seguente tenore letterale:

"Con la nota di pari oggetto datata 6 febbraio 2003 Codesto studio legale ha chiesto di conoscere se in una cantina, dove si producono esclusivamente VQPRD della tipologia dei vini tranquilli (non VFQPRD nè VSQPRD), sia possibile detenere ed utilizzare anidride carbonica durante le operazioni di vinificazione delle uve.


In merito, la scrivente, acquisiti i pareri della Direzione Generale per la Qualità dei Prodotti Agroalimentari e dell'Ispettorato Centrale Repression Frodi, ritiene che la normativa comunitaria consente la detenzione di anidride carbonica in cantina unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparto dell'aria (all. IV, par. 3, lett. E del Reg. 1493/99), ne permette, altresì l'aggiunta, come stabilito dall'allegato IV par. 3 lett. f) dello stesso regolamento, nei limiti previsti di 2 grammi/litro, come tenore massimo del vino trattato, secondo quanto prescritto dall'allegato IV reg. CEE 1622/2000.

Tuttavia sono fatte salve le misure più restrittive che in ambito nazionale sono previste dai disciplinari di produzione dei vini in questione.

Pertanto, a parere della scrivente, il divieto della detenzione dell'anidride carbonica previsto dalla normativa nazionale (art. 9 DPR 162/1965)

riguarda gli stabilimenti di produzione dei vini spumanti e frizzanti non gassificati, definiti ai punti 15 e 17 dell'allegato I del reg. CEE n. 1493/99."

Dunque il Ministero ha finalmente condiviso l'interpretazione sottoposta, facendo chiarezza sulla confusa situazione ormai determinatasi nel tempo anche in considerazione dell'esigenza di adeguamento allo sviluppo tecnico - enologico.



La Giustizia (Tarocchi Dal Negro)